Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 16 agosto 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1951, n. 634.

Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali d'armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' aggiunto il seguente comma all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245:

« I generali d'armata di cui al precedente comma conservano ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio ».

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, con le somme già inscritte nel capitolo « Stipendi e assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio finanziario.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 18 ottobre 1944.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 7 luglio 1951, n. 635.

Permuta con la Società termoelettrica siciliana della « Caserma Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione dei servizi militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione alla Società termoelettrica siciliana del complesso immobiliare denominato « Caserma Quattro Venti » sito in Palermo, del valore venale di L. 150.000.000, a titolo di permuta con un terreno di mq. 65.972, situato in località « San Lorenzo Colli » della stessa città, del valore venale di L. 42.881.800, con le opere appresso indicate, da eseguirsi a cura e spese della nominata Società termoelettrica siciliana, valutate in L. 105.000.000.

Le opere da eseguirsi, occorrenti per i servizi del Commissariato militare, consisteranno in un fabbricato ad uso laboratorio ed uffici; in altro fabbricato per lavanderia; in una cabina elettrica di trasformazione e nel relativo impianto di distribuzione a bassa tensione; in cavi internati; in un serbatoio in cemento armato della capacità di 100 metri cubi con il relativo impianto idrico; nella strada esterna di accesso; in quella interna nonchè nel muro di cinta dell'intero complesso.

Il conguaglio tra i valori suindicati avverrà mediante versamento da parte della Società termoelettrica siciliana della somma di L. 2.118.200. L'eventuale maggiore spesa, che, rispetto a quella di L. 105.000.000, potrà occorrere per la costruzione delle opere elencate, in dipendenza di qualsiasi evento, resterà a carico della Società termoelettrica siciliana.

Per la permuta sarà stipulata apposita convenzione, da approvarsi con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 12 luglio 1951, n. 636.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 16-*bis* (nuovo). — « Le vedove di guerra, in servizio da almeno due anni nelle biblioteche pubbliche governative, quali avventizie di prima, seconda, terza e quarta categoria, potranno essere assunte nei ruoli rispettivamente di gruppo *A*, *B*, o *C* o del personale subalterno, ove vi sia la disponibilità di posti, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 luglio 1951, n. 637.
Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 ed al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1947, n. 1488, si applicano, limitatamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche al personale non di ruolo, licenziato per motivi politici, nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, che all'atto del licenziamento avesse prestato un periodo di servizio che sarebbe stato sufficiente per ottenere l'immissione nei posti di ruolo in base alle norme di legge emanate posteriormente al licenziamento stesso.

Tuttavia la corresponsione dello stipendio o della pensione e delle altre competenze ed indennità accessorie al predetto personale decorrerà dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Potranno godere dei benefici della presente legge tutti gli interessati che, trovandosi nelle previste condizioni, ne facciano richiesta entro due mesi dalla data di pubblicazione della medesima. Le domande già presentate saranno ritenute valide.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951.
Assegnazione in enfiteusi perpetua all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Capitolo », sito nel comune di Minervino Murge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 20 marzo 1951 del Collegio centrale arbitrale — istituito con l'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che i beni qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre l'assegnazione in enfiteusi perpetua all'Opera stessa:

fondo denominato « Capitolo », riportato nel catasto rustico del comune di Minervino Murge in testa alla ditta Prebenda parrocchiale di Minervino Murge, goduta dal sacerdote Luini Savino fu Michele, foglio di mappa 6, particelle 7, 8, 9, 10, 20-*a*, 20-*c*, 21-*a*, 21-*c* per la superficie di Ha. 197.26.49, col reddito dominicale di L. 24.116,62 ed agrario di L. 5.931,85 e confinante a nord con proprietà Squadrilli Riccardo ed altri; ad ovest con proprietà Vernici dott. Salvatore, colonnello Natale, ed altri; a sud con proprietà Rossi Camillo; ad est con la strada statale n. 97 e fascia tratturale.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 aprile 1951 e intesa a conseguire l'indicata assegnazione;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Capitolo » sopradescritto è assegnato in enfiteusi perpetua all'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale del canone enfiteutico, dovrà, come da sua offerta non accettata dagli aventi diritto, corrispondere a tale titolo quintali quarantacinque di grano duro, o l'equivalente in moneta legale all'anno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 7, *foglio n.* 387. — CATALANO

(4119)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 aprile 1951 del Collegio centrale arbitrale — istituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo « Quote Altura » riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta De Rosa Gae-

tano fu Carmine livellario al comune di Grazzanise, partita 335, foglio di mappa 10, particella 46, per la superfcie di Ha. 0.74.06, e con l'imponibile di L. 51,84.

Il fondo confina a nord, con l'alveo della Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Carlino Martino fu Francesco ed altri; a sud, con la strada comunale « Quote Altura », ad ovest, con il fondo di proprietà Foresta Felice fu Aniello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 aprile 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 41.000 (quarantunomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 7, foglio n. 388. — CATALANO

(4120)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1951.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte al personale dipendente da pubblici esercizi ed aziende alberghiere della provincia di Belluno, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte al personale dipendente da pubblici esercizi ed aziende alberghiere, in provincia di Belluno, è determinato, con decorrenza dal 1° giugno 1951, nella misura seguente:

L. 6300 mensili per vitto e alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(4048)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1951.

Variazione allo stato di previsione della Cassa delle ammende per l'esercizio 1950-51.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1950-51 approvato con decreto Ministeriale 15 gennaio 1950;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1950-51:

ENTRATA ORDINARIA

TITOLO I — CATEGORIA 1ª

In aumento:

Art. 1. — Multe	L. 5.500.000
Partite che si compensano con la spesa	
Art. 10. — Somme provenienti da depositi provvisori (cauzione per libertà provvisoria, ecc.)	L. 1.200.000
Totale generale . . .	L. 6.700.000

SPESE ORDINARIE

TITOLO I — CATEGORIA 1ª

In aumento:

Art. 1. — Assegnazioni ai Consigli di patronato	L. 5.500.000
Partite che si compensano con l'entrata	
Art. 9. — Restituzione ed incameramento di depositi	L. 1.200.000
Totale generale . . .	L. 6.700.000

Roma, addì 20 luglio 1951

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Massa Carrara

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Massa Carrara, posto in liquidazione in data 25 maggio 1945 con decreto prefettizio emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara.

(3889)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Viste le proposte della Commissione tecnico consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Le disposizioni contenute nella determinazione dell'11 aprile 1951, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile corrente anno, e che qui appresso si riportano, restano in vigore per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1951.

2. — I noli massimi di 3ª classe con sistemazione in dormitori o in cabine con più di sei posti da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	L. 123.000
Plata	» 133.000
Centro America-Sud Pacifico:	
La Guayra	L. 123.000
Barranquilla-Cristobal	» 133.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 166.000
Callao-Habana-Acapulco	» 180.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 204.000
Nord Pacifico:	
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San Josè de Guatemala	L. 166.000
Los Angeles-San Francisco	» 199.000
Vancouver	» 209.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	L. 112.000
Beira	» 116.000
Durban	» 120.000
Australia:	
Freemantle	L. 208.000
Melbourne-Adelaide	» 213.000
Sydney	» 217.000
Brisbane	» 222.000
Cairns	» 230.000

Per i piroscafi « Conte Grande », « Conte Biancamano », « Giulio Cesare », « Australia », « Oceania » e « Neptunia », riconosciuti di categoria superiore, viene autorizzata la maggiorazione di nolo nella misura di L. 15.000.

3. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi i requisiti di età e di velocità di cui al precedente numero 2, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	L. 117.000
Plata	» 120.000
Centro America-Sud Pacifico:	
La Guayra	L. 117.000
Barranquilla-Cristobal	» 126.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 158.000
Callao-Habana-Acapulco	» 171.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 194.000
Nord Pacifico:	
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San Josè de Guatemala	» 158.000
Los Angeles-San Francisco	» 189.000
Vancouver	» 198.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	L. 106.000
Beira	» 110.000
Durban	» 113.000
Australia:	
Freemantle	L. 191.000
Melbourne-Adelaide	» 196.000
Sydney	» 200.000
Brisbane	» 204.000
Cairns	» 212.000

4. — Per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, un armadietto per ciascun convivente ed almeno un lavandino con acqua corrente, viene autorizzato un sopranolo di L. 10.000 a posto.

Per le cabine di tipo speciale intercambiabili, che abbiano doccie e gabinetti privati, viene autorizzato un sopranolo di L. 10.000 a posto in aggiunta a quello approvato per le cabine comuni. Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine predette che intende declassare.

I predetti sopranoli sono autorizzati per tutti i piroscafi di qualsiasi categoria e per ogni loro destinazione.

5. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923 e successive modifiche.

6. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5000 dagli emigranti destinati ad Adelaide ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

7. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento, che ciascuna compagnia di navigazione continui a praticare a seconda dei piroscafi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 10 agosto 1951

Il direttore generale: J. GIUSTI DEL GIARDINO

(4157)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, e del decreto Ministeriale 15 giugno 1951, valide per il giorno 14 agosto 1951:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,89

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4280/4455 in data 30 luglio 1951 i signori ing. Girolamo Mistrorigo e Antonio Cattaneo vengono rispettivamente confermati negli incarichi di presidente e di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

(4052)

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4438/4965 in data 30 luglio 1951, i signori avv. Raffaele Lebano e Gaetano Ciccarelli vengono rispettivamente confermati negli incarichi di presidente e di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno.

(4053)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Ente di Colonizzazione Italo Sud Americano E.C.I.S.A. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 luglio 1951, i poteri conferiti al dott. Angelo Altarelli, commissario della Società cooperativa « E.C.I.S.A. » Ente di Colonizzazione Italo Sud Americano, con sede in Roma, sono stati prorogati al 31 gennaio 1952.

(3968)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Rinascita », con sede in Porto Santo Stefano, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 luglio 1951, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Rinascita », con sede in Porto Santo Stefano (Monte Argentario) ed è stato nominato il commissario nella persona del perito industriale Mario Zolesi.

(3969)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 41.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950: serie 2ª n. 581 di annue L. 500 intestato a Giacalone Giulio fu Giuseppe; serie 4ª n. 558 di annue L. 500 intestato a Giacalone Salvatore fu Giuseppe; serie 3ª n. 610 di annue L. 1000, serie 4ª n. 559 di annue L. 1000, serie 5ª n. 338 di annue L. 1500 intestati a Giacalone Elisa fu Giuseppe; tutti minori sotto la patria potestà della madre Urbani Angela vedova Giacalone, dom. in Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 2 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1710)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a sedici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli prefenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione; e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1951, n. 1035/10115,49,13 con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso a sedici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a sedici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) magistrati ordinari i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto;

b) i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

c) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda, in quanto applicabili;

d) i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che impediscano o diminuiscano il perfetto esercizio dell'attività di avvocato dello Stato. Il certificato dovrà inoltre fare espressa menzione che il candidato è esente assolutamente da imperfezioni dell'udito e della favella;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica Italiana;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno due anni.

c) per i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto, quello di cui al n. 9) di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere risidenti nelle colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 12, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale;

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29, del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 1.400.000.

Se i primi nominati non assumessero effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di granzia e giustizia.

Roma, addì 21 luglio 1951

L'avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1951
Registro n. 51, *foglio n.* 304. — FERRARI

(4129)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 1° marzo 1950.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 866, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1950, registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 277, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso bandito con decreto Ministeriale 1° marzo 1950 a trenta posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro:

1. Sagnotti Giuseppe . . punti 16,83 su 20
2. Spadoni Giovanni . . . . » 15,08 »
3. Forlani Waldem . . » 14 — »
4. Mancino Esterino . . . » 13 — »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i signori:

1) Sagnotti Giuseppe
2) Spadoni Giovanni
3) Forlani Waldem
4) Mancino Esterino

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1951

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 3, *foglio n.* 269

(4160)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 settembre 1950, n. 36568, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1948, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Viola-Lisio è rimasta vacante di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede del rispettivo vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bovolo Carlo idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Viola-Lisio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 24 luglio 1951.

Il prefetto: GLORIA

(3981)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.